

Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio Legale

Approvato con Deliberazione del Consiglio
n. 9 del 19 settembre 2018



Camera di Commercio
Padova

Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio Legale

Premessa

Il presente Regolamento disciplina le attribuzioni e le funzioni dell'Avvocatura o Ufficio Legale interno della Camera di Commercio di Padova.

Articolo 1

Dell'Ufficio Legale fanno parte esclusivamente i dipendenti della Camera di Commercio di Padova inquadrati nella fascia dirigenziale o nella categoria D, in possesso del titolo di Avvocato ed assegnati all'ufficio con provvedimento formale, iscritti all'elenco speciale, annesso all'Albo degli Avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, lettera b) del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, con oneri finanziari a carico dell'Amministrazione.

Articolo 2

I dipendenti assegnati all'ufficio legale sono assoggettati alle norme che regolano i rapporti di impiego dei dipendenti del comparto Regioni ed Autonomie locali e, per quanto attiene al rapporto professionale, alla disciplina relativa all'ordinamento della professione forense.

Articolo 3

Gli Avvocati svolgono le proprie funzioni in piena autonomia, nel rispetto della professionalità e dignità delle funzioni e delle norme deontologiche forensi. Essi in quanto tali non sono assoggettabili a relazioni gerarchiche in senso stretto ed ai medesimi non è consentito l'esercizio della libera professione.

Articolo 4

Ai legali dell'Ente, in conformità a quanto disposto dall'art. 27 del CCNL per il personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali del 14.9.2000, sono attribuiti i compensi professionali connessi alle rispettive funzioni di rappresentanza e difesa processuale svolte così come previsto dalle norme legislative, regolamentari e contrattuali vigenti e nel limite degli stanziamenti previsti.

Articolo 5

L'Ufficio Legale della Camera di Commercio di Padova coordina e svolge l'attività stragiudiziale e giudiziale della Camera di Commercio di Padova anche con assunzione di patrocinii diretti in giudizio di carattere ricorrente e presta altresì consulenza giuridico amministrativa alle strutture interne dell'amministrazione in relazione a tematiche di rilevanza giuridico-legale.

Articolo 6

Nei casi di particolare importanza, in relazione alla natura, al valore ed alla competenza della controversia, o che necessitano di particolare specializzazione non presente all'interno dell'Ente, ovvero per ulteriori comprovate esigenze, sarà possibile conferire specifici incarichi esterni ovvero affiancare agli avvocati dell'Ente uno o più avvocati liberi professionisti

specialisti nel settore.

Articolo 7

Ai legali dell'Ufficio sono attribuiti gli onorari e le competenze relative a tutte le controversie conclusesi con provvedimento giudiziale, o provvedimento ad esso equiparato, interamente o parzialmente favorevole per la Camera di Commercio di Padova.

Articolo 8

Per provvedimento giudiziale favorevole si intende il provvedimento che in qualunque stato e grado del giudizio definisce la lite decidendola nel merito con il rigetto integrale delle azioni promosse contro l'Ente ovvero con l'accoglimento integrale della azioni promosse dall'Amministrazione. Sono altresì considerati favorevoli quei provvedimenti giudiziali che, pur non pronunciandosi nel merito della controversia, definiscono il giudizio promosso contro l'Ente dichiarandone la nullità, l'inammissibilità, l'improcedibilità o la irricevibilità della domanda, la carenza di giurisdizione o di competenza, l'estinzione o la perenzione del giudizio, la cessazione della materia del contendere.

Articolo 9

Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande.

Articolo 10

Ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legge 90/2014, convertito con modificazioni nella Legge 114/2014, nelle ipotesi di provvedimenti favorevoli alla Camera di Commercio con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono da corrispondere ai Legali della Camera. Si applicherà una riduzione di natura forfettaria pari al 30% nelle cause in cui gli adempimenti professionali non siano stati eseguiti tempestivamente, richiedendo a titolo esemplificativo dei rinvii non motivati.

Articolo 11

Ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legge 90/2014, convertito con modificazioni nella Legge 114/2014, nelle ipotesi di provvedimenti favorevoli alla Camera che prevedano la compensazione delle spese, ai Legali della Camera verrà erogato un compenso pari a quanto stabilito dai minimi tariffari in vigore.

Articolo 12

Nel caso di esito parzialmente favorevole, l'erogazione è limitata alle questioni decise con esito positivo per l'Ente.

Articolo 13

Nel caso di associazione alla difesa di uno o più avvocati esterni, l'ammontare dei compensi spettanti agli avvocati interni è ridotto nella misura del 50%.

Articolo 14

Le competenze e gli onorari saranno ripartiti tra gli avvocati dell'ufficio in misura proporzionale agli incarichi conferiti.

Articolo 15

Agli avvocati della Camera spetta inoltre, qualora attribuita, per la gestione ed organizzazione delle strutture dell'Ente ovvero per la valorizzazione dell'alta professionalità, la retribuzione di risultato ai sensi dei vigenti contratti collettivi di lavoro.

Articolo 16

Gli avvocati della Camera sono tenuti, anche in orario di servizio, alla formazione professionale continua come previsto dall'Ordinamento Forense.

Articolo 17

La liquidazione dei compensi spettanti a norma del presente Regolamento è disposta con Determinazione del Segretario Generale.